

Comune di Cardano al Campo (VA)

Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di Cardano al Campo, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dal provvedimento a carattere generale del Garante della Privacy del 29 aprile 2004 e dal Documento programmatico sulla sicurezza adottato dal Comune di Cardano al Campo.

3. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo della polizia locale e presso il Settore Servizi e qualità per il territorio, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei

mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione,

il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione,

la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con

trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Cardano al Campo, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

DELIBERA CC/62 del 27.10.2005

- e) per "responsabile ", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto del medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione ", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione ", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "Legge sulla Privacy", il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003;
- l) per "Garante", il garante per la protezione dei dati personali.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Cardano al Campo e collegato alla sala di controllo del Comando di polizia locale e all'ufficio ecologia del Comune di Cardano al Campo, nonché all'ufficio sito presso la Piattaforma ecologica di via S. Rocco.

Art.3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cardano al Campo, in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267; dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; dalla legge sull'ordinamento della polizia locale 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;
 - c) rilevazione infrazioni al codice della strada;
 - d) vigilanza sulla circolazione stradale;
 - e) tutela del patrimonio comunale;
 - f) verifica del deposito illecito di rifiuti, abbandono di sacchetti e materiali pericolosi sul territorio comunale e presso la piattaforma ecologica comunale.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Art. 4

Notificazione

1. Il Comune di Cardano al Campo, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del Codice della Legge sulla privacy.

Art. 5

Responsabile

1. Il Comandante della polizia locale e il Responsabile del Settore Servizi e Qualità per il territorio, ciascuno per l'impianto di loro competenza, domiciliati per ragioni di carica presso il Comune di Cardano al Campo, sono individuati quali responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3, lett. e). Gli stessi saranno designati con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei designati.

2. Ciascun responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Il Direttore generale, di concerto con il responsabile, nominerà gli incaricati del materiale trattamento

dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.

Art. 6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali

scopi;

e) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell' impianto, per le quali essi sono stati raccolti o

successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;

e) trattati, con riferimento alle finalità dell' analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente

art. 3, comma 2 lettera b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso

successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno via via, secondo lo sviluppo del sistema, individuati con determinazione del Responsabile del Servizio.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da un armadio periferico di concentrazione.

I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico a cura della Polizia locale o del Settore servizi e qualità per il territorio per i rispettivi impianti di competenza.

4. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 15 (quindici) giorni presso le due sale di controllo.

Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini.

Necessitando, per fini di cui al precedente comma 2, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

Art. 7

Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica informativa permanente conforme al modello approvato con provvedimento del Garante.

2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, mediante pubblicazione del presente regolamento nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.

Art. 8

Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

- 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 15 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 9

Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala di controllo situata presso la sede della Polizia locale e presso l'ufficio ecologia del Settore Servizi e qualità per il territorio, su supporto informatico soggetto alle regole di sicurezza previste nel Documento programmatico, e in armadi chiusi a chiave.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore scaduti quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Sono fatti salvi i trattamenti dei dati personali effettuati sino a quella data dagli Uffici comunali dopo il collaudo del sistema.